

BVGer A-989/2020 vom 20. Dezember 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-989_2020

FR: TAF A-989/2020 du 20 décembre 2021

IT: TAF A-989/2020 del 20 dicembre 2021

Regeste

Energia (altro)

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). La procedura dinanzi ad esso è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 2

La ricorrente ha diritto di ricorrere avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccata dalla decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti (art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto adempiuti, in particolare il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 1 PA) e l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 3

Oggetto del presente, risulta essere l'applicazione dei disposti della Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0) all'impianto in discussione. Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della revisione totale della LEne, adottata dal Parlamento il 30 settembre 2016, il legislatore ha stabilito, tra le diverse misure adottate, di abolire il sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (RIC) e di sostituirlo in un sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità con commercializzazione diretta (cfr. Messaggio concernente il primo pacchetto di misure della Strategia energetica 2050 [Revisione del diritto in materia di energia] e l'iniziativa popolare "Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare" [Iniziativa per l'abbandono del nucleare], FF 2013 655). Da una parte la ricorrente che chiede partecipazione al sistema RIC per l'impianto PV ... A. _____ ..., eventualmente di potere passare alla remunerazione unica, ma in ogni caso di mantenere l'impianto nella lista d'attesa. Dall'altra, l'autorità di prima istanza che, in base alle nuove normative introdotte dalla LEne, ritiene non essere adempiute le condizioni per accedere al sistema RIC rispettivamente di ritenere corretta la cancellazione dalla lista di attesa.

E. 4.1

Con l'impugnativa in esame l'insorgente ha censurato in primo luogo, la violazione del principio di non retroattività della legge e quindi l'inapplicabilità della LEn e in particolare dell'art. 19 cpv. 1 e 3 LEn e delle disposizioni transitorie relative al sistema di remunerazione segnatamente l'art. 72 cpv. 4 LEn. A suo dire tali disposti, entrati in vigore il 1° gennaio 2018, non sarebbero applicabili agli impianti già in esercizio e che risultano essere in lista di attesa in base ad una decisione pregressa. In altre parole essa ritiene che esista un diritto acquisito, in base pure al principio della buona fede, al mantenimento in tale lista, in attesa che la Confederazione disponga di maggiori risorse finanziarie.

E. 4.1.1

L'autorità di prima istanza ne contesta le conclusioni nella misura in cui dalle norme transitorie, chiare e inequivocabili, segnatamente l'art. 72 LEn, emergerebbe quali sono gli impianti da considerare nuovi e quindi incentivabili di principio. Una diversa interpretazione, a favore della qui ricorrente creerebbe una disparità di trattamento tra gli impianti in lista di attesa, portando ad una situazione di arbitrio.

E. 4.1.2

Per costante giurisprudenza, il diritto applicabile *ratione temporis* ad una fattispecie determinata è di principio quello in vigore al momento dell'accadimento dei fatti pertinenti, riservate le normative transitorie speciali (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 136 consid. 4.2.1; 139 V 335 consid. 6.2; sentenza del TF 2C_340/2020 del 16 settembre 2020 consid. 3.3; sentenza del TAF A-6543/2018 del 24 marzo 2020 consid. 5.5).

E. 4.1.3

Allorquando esiste un margine di apprezzamento, il Tribunale deve applicare le leggi federali e interpretarle conformemente alla Costituzione. Tale interpretazione ha i suoi limiti di fronte ad un testo chiaro e preciso; ciò anche quando il testo è in qualche modo contrario alla costituzione (cfr. DTF 141 II 338 consid. 3.1; 133 II 305 consid. 5.2 ; sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 3.3.3). Nello specifico la LEn, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, prevede all'art. 72 una regolamentazione transitoria specifica in materia ("disposizioni transitorie relative al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete"). In particolare, questa normativa suddivide in 3 categorie i richiedenti: 1) da una parte, i gestori di impianti che all'entrata in vigore della LEn ricevevano già una remunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 1998 sull'energia) e che continueranno di conseguenza ad avervi diritto (cpv. 1); 2) dall'altra coloro ai quali la remunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della LEn (decisione positiva); 3) ed infine coloro il cui impianto "si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge [esso] è già in esercizio"; per essi il diritto transitorio ha indicato in modo chiaro che "non possono partecipare al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19"; detto disposto legale prevede che possono aderire al sistema RIC, gli impianti "nuovi", dove per nuovi si intendono quelli messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 (art. 19 cpv. 3 LEn). A queste tre categorie se ne aggiunge una quarta: ossia coloro il cui impianto è stato messo in lista di attesa prima del 31 luglio 2013 e messo esercizio prima del 1° gennaio 2013 (cpv. 4). Essi possono beneficiare del RIC.

E. 4.2

Nella fattispecie l'impianto è stato messo in esercizio già il 18 giugno 2012, ma è solo il 4 maggio 2015, facendo seguito alla richiesta del 26/31 marzo 2015 (timbro postale 1° aprile 2015), che Swissgrid ha comunicato come il progetto fosse stato messo "in lista di attesa". Ne discende pertanto, in base all'art. 72 cpv. 3 LEne, che alla fattispecie si applica il nuovo diritto materiale (LEne). Ora, in applicazione della LEne le conseguenze per la ricorrente sono le seguenti; egli non può beneficiare di principio al sistema RIC, in quanto ad esso possono partecipare unicamente gli impianti "nuovi", dove per nuovi si intendono quelli messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 (art. 19 cpv. 1 e 3). Ma egli non può nemmeno beneficiare dell'eccezione di cui all'art. 72 cpv. 4 LEn, in base al quale coloro che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista di attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al RIC anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013. Infatti l'impianto di ... è entrato in lista di attesa solo il 4 maggio 2015. È incontestabile che le disposizioni transitorie creino un'ineguaglianza di trattamento tra le installazioni che a differenza della loro oggettiva condizione vengono classificate in categorie distinte, con la conseguenza dell'accesso o meno al RIC. Ciò è del resto la volontà chiara del legislatore, avverso la quale il presente Tribunale non può opporsi. Infatti, conformemente all'art. 190 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) il Tribunale federale e le altre autorità giudiziarie sono tenute all'applicazione delle leggi federali. Ora laddove esiste un certo margine di apprezzamento tali autorità sono tenute ad un'interpretazione conformemente alla Costituzione; esercizio che trova i suoi limiti allorché il testo e il senso della disposizione legale è chiaro, anche se esso fosse contrario alla costituzione (cfr. supra consid. 4.1.3). Ferme queste premesse la censura invocata dal ricorrente non merita tutela.

E. 5.1

La ricorrente ha inoltre censurato la violazione del principio della buona fede e dell'affidamento, poiché essa beneficerebbe del diritto acquisito al mantenimento dell'iscrizione dell'impianto nella lista d'attesa, ai fini della effettiva erogazione dell'incentivo. A suo dire la violazione del principio dell'affidamento risulterebbe "ancora più grave se si considera che la decisione di iscrizione nella lista d'attesa è stata emanata dalla competente autorità, il 4.5.2015, allorché [...] il progetto di nuova LEne era già stato presentato dal Consiglio federale con il messaggio del 2013 da oltre 1 anno e mezzo". Peraltro, l'insorgente ha evidenziato di avere acquistato l'impianto in discussione, assumendosi un investimento importante, in ragione delle citate rassicurazioni avvenute sotto la precedente legislazione. L'autorità federale ha per contro avverso la tesi ricorsuale precisando che "una decisione di messa in lista d'attesa in vista di un incentivo non crea una base di fiducia degna di protezione"; ciò che sarebbe confermato dalla recente giurisprudenza DTF 2C_821/2019 consid. 4.1 e segg.. In questo senso, il principio della protezione della buona fede fonderebbe unicamente il diritto a disposizioni transitorie "adeguate", a cui l'art. 72 LEne fa fronte.

E. 5.2

Il principio della buona fede (artt. 9 e 5 cpv. 3 Cost), che copre l'insieme dell'attività dello Stato, conferisce all'interessato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1; 130 I 26 consid. 8.1; 129 I 161 consid. 4). Una delle premesse perché vi ci si possa appellare è che la persona toccata non abbia potuto rendersi immediatamente conto dell'erroneità dell'indicazione ricevuta (cfr. tra le tante

sentenza del TAF A-3698/2015 del 12 luglio 2016, consid. 5).

E. 5.2.1

Invocando la protezione della buona fede, sancita dagli artt. 5 cpv. 3 e 9 Cost., la ricorrente dimentica che detto principio, di regola, non protegge i cittadini dai mutamenti legislativi, a meno che sia violato il divieto della non-retroattività (DTF 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e riferimenti), che come visto in precedenza non è il caso (cfr. consid. 4). A titolo eccezionale, la giurisprudenza ha ammesso la facoltà di prevalersi della tutela del principio della buona fede, a condizione che il ricorrente abbia adottato delle disposizioni, sulla base del diritto in vigore sino a quel momento, aventi conseguenze gravose con l'entrata in vigore della nuova legislazione, che la modifica legislativa fosse "impensabile" a quel tempo e che l'adattamento alla nuova situazione giuridica non è oggettivamente concretizzabile/possibile. Ma anche in tali circostanze, non esiste il diritto ad essere trattato in ragione dei disposti di legge precedenti, tutt'al più esiste la possibilità che per ragioni legate ai principi di legalità, proporzionalità, divieto dell'arbitrio, e di buona fede, si possa imporre di creare una regolamentazione specifica transitoria (cfr. DTF 145 II 140 consid. 4; 134 I 23 consid. 7.6.1; 130 I 26 consid. 8.1; sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.3.2 con riferimenti).

E. 5.2.2

Ora, con decisione del 4 maggio 2015, l'autorità federale ha dapprima stabilito che "in base ai dati forniti [...] sarebbero date le condizioni per una remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica giusta l'art. 7a LEnE" (primo paragrafo del dispositivo). Essa ha quindi precisato che "[q]ualora l'impianto realizzato dovesse adempiere i requisiti per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), rispettivamente in caso di esercizio del diritto di scelta in favore di tale remunerazioni, il progetto verrebbe messo nella lista d'attesa conformemente alla data della notifica" (secondo paragrafo del dispositivo). Risulta pertanto evidente che la decisione in punto all'accesso al sistema RIC, era tutt'altro che definitiva; anzi l'autorità di prima istanza ha indicato chiaramente come tale principio avrebbe dovuto essere stabilito in un secondo tempo. A titolo abbondanziale, il Tribunale non può fare a meno di rilevare che nemmeno l'iscrizione nella lista di attesa fosse stata determinata in modo definitivo (cfr. "qualora l'impianto [...] dovesse adempiere i requisiti della RIC, [...] il progetto verrebbe messo in lista d'attesa" (secondo paragrafo del dispositivo). Peraltro, sino a ricezione di una decisione formale positiva, la ricorrente poteva attendersi delle modifiche legislative relative all'accesso al programma RIC (cfr. sentenze del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.4 e riferimenti). In altre parole, la decisione del 4 maggio 2015 relativa all'eventuale inserimento nella lista di attesa ("il progetto verrebbe messo in lista d'attesa"), non configura una base legale sufficiente che permetta la tutela di una situazione acquisita e quindi il richiamo e il rispetto dei principi della buona fede e dell'affidamento ai sensi dell'artt. 5 cpv. 3 e 9 Cost. (cfr. sentenze del TF 2C_340/2020 del 16 settembre 2020 consid. 3.3; 2C_821/2019 dell'11 febbraio 2020 consid. 7; sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.4 in fine). Ma anche volendo considerare che l'autorità inferiore abbia inserito la ricorrente nella lista di attesa del sistema RIC, non si giungerebbe ad una diversa conclusione, nella misura in cui giurisprudenza e dottrina hanno già ritenuto che "l'integration dans la liste d'attente n'octroie aucun droit de participation au SRI" (cfr. sentenza del TAF A-4189/2020 del 9 giugno 2021 consid. 5.4; Stöckli/Marxer, in : Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner [édit.], Kommentar zum Energierecht, Tome III, 2020, art.

19 LENE n. 67). A fronte di quanto sopra esposto la decisione non è quindi lesiva del principio della buona fede e del principio dell'affidamento.

E. 6

Quanto ad una presunta violazione del principio di proporzionalità, essa non è in alcun modo sostanziata, nemmeno e da considerarsi come riferita giuridicamente al summenzionato principio. La ricorrente si è infatti limitata ad affermare come la decisione impugnata sia lesiva dello stesso poiché "l'impianto in esame è l'unico, di queste importanti dimensioni, a non beneficiare della RIC". In proposito il Tribunale richiama il consid. 4.3.2 relativo all'applicazione chiara del testo di legge voluto dal legislatore a cui il Tribunale deve conformarsi.

E. 7

Quanto alla richiesta, in via subordinata, di beneficiare della remunerazione unica si rinvia al consid. 4, rilevando in particolare che, giusta l'art. 24 cpv. 3 e 4 LENE, i gestori di impianti fotovoltaici possono beneficiare di un contributo d'investimento, sotto forma di versamento unico (rimunerazione unica), esclusivamente se il nuovo impianto o l'impianto ampliato o rinnovato in maniera considerevole sia stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013. Ciò che come visto non è il caso, nella misura in cui l'impianto qui litigioso è stato messo in esercizio il 18 giugno 2012 (cfr. consid. 4.3).

E. 8

Ferme queste premesse, il ricorso e le domande in via principale e subordinata vanno pertanto respinte e la decisione impugnata confermata.

E. 9

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse sono stabilite in 2'000 franchi svizzeri (art. 4 TS-TAF), importo che viene integralmente compensato con l'anticipo da lei versato. Con riferimento all'art. 7 TS-TAF non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.